

**COMUNE DI PIETRASANTA**

**PROVINCIA DI LUCCA**

**C.F. 00188210462**

Direzione Servizi del Territorio

Ufficio Espropriazioni

**Decreto n. 19**

**Pietrasanta li 11/12/2008**

**OGGETTO:** Decreto definitivo di Esproprio per Costituzione di Servitù - Realizzazione di un canale interrato di collegamento tra il rio Colombetta ed il rio Sobardino, contro la Immobiliare Ponte Aranci di Engadi Carla & C. S.n.c.-

***I L   D I R I G E N T E***

- **RICHIAMATI** il Testo Unico sulle Espropriazioni D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la L.R. n. 30 del 18/02/2005;
- **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 09/06/2006 con la quale veniva dichiarata la pubblica utilità dei lavori relativi alla realizzazione di un collegamento tra il rio Colombetta ed il rio Sobardino;
- **Dato atto** che gli intestatari dei beni, come indicati nel piano particellare di cui alla deliberazione sempre di Giunta Comunale n.264 del 21/10/2005, hanno espresso la volontà per la costituzione di una servitù per la realizzazione dell'opera suddetta consistente in un canale interrato;
- **VISTO** il Tipo di Frazionamento presentato all'Agenzia del Territorio di Lucca n. 251764 del 07/12/2007 trasmesso dal Funzionario Responsabile dei LL.PP. in data 14/12/2007;

- **VISTA** la determinazione dirigenziale n. 4038 del 10/12/2008, con la quale veniva disposta la liquidazione dell'indennità di esproprio per la costituzione di una servitù;
- **ACCERTATO** che i terreni in questione, non sono ubicati all'interno di zone omogenee di tipo A,B,C,D, di cui al D.M. 2 Aprile 1968, n. 1.444, definite dallo strumento urbanistico vigente;
- **CONSTATATO** quindi che, al fine delle determinazioni dell'indennità, le aree espropriande sono state considerate agricole e pertanto non sono soggette a ritenuta fiscale e non sono soggette ad I.V.A., in quanto trattasi di terreni "non edificabili", come previsto dall'art. 35 del Testo Unico sulle Espropriazioni;
- **Viste** le deliberazioni di G.M. n. 721 e 722 del 24/06/1998, che approvano rispettivamente il regolamento degli Uffici e dei Servizi e la nomina dei responsabili degli stessi e successive modifiche ed integrazioni relative alla struttura organizzativa dell'Ente, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell'11/04/2008;
- **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale 8 del 22/02/2008 con la quale è stata approvato il bilancio di previsione dell'anno 2008 e successive variazioni, nonché la deliberazione di consiglio comunale n. 63 del 21/11/2008 di assestamento bilancio;
- **Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 16/07/2008 di approvazione del PEG dell'anno in corso e sue modifiche;

- **Visti** il decreto sindacale dirigenziale n. 20 del 15/04/2008 ed il provvedimento di delega dirigenziale n. 1.439 dell'08/05/2008;
- **Riconosciuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 267/2000;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

E' disposta a favore del **COMUNE DI PIETRASANTA**, c.f. 00188210462, con sede in Piazza Matteotti, 29 a Pietrasanta - l'espropriazione dei diritti reali occorrenti per la costituzione di una servitù sui beni immobili in Comune di Pietrasanta, necessari per la realizzazione di un canale interrato di collegamento tra il rio Colombetta ed il rio Sobardino, catastalmente di seguito individuato nel foglio 7:

<b>Ditta Intestataria</b>	<b>MAP.</b>	<b>Superficie Espropriata per costituzione servitù MQ</b>	<b>Totale Indennità liquidata €</b>
<b>Immobiliare Ponte Aranci di Engadi Carla &amp; C. S.n.c.</b> - cod. fis. 01037330469, con sede in Pietrasanta, Via E. Barsanti, 9.	2371	79	<b>1329,32</b>

### **Art. 2**

La fascia sottoposta a servitù è costituita da una fascia centrale, interessata dalla condotta interrata, esattamente individuata catastalmente (come sopra riportato) e da due fasce di rispetto su ambo le parti di larghezza costante di m 2,50, a favore del Comune di Pietrasanta o di chi a ad esso possa subentrare.

I danni prodotti alle cose ed alle piantagioni in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzione, esercizio dello stesso, saranno determinati e liquidati a lavori ultimati.

La condotta e le opere sussidiarie sono inamovibili e potranno essere rimosse qualora ne sia comprovata l'assoluta necessità.

Il Comune o chi per esso potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni.

La ditta soggetta ad asservimento si impegna a lasciare a terreno agrario la fascia asservita, a non costruire opere di alcun genere e/o piantumazioni ad una distanza non inferiore a m. 3,50 dall'asse della condotta ed a interpellare il Comune tutte le volte che la costruzione di tali opere al di sotto della distanza limite sia determinata da comprovati motivi di necessità. La ditta soggetta ad asservimento potrà altresì eseguire sull'area da asservire, della quale conserva la proprietà, le normali coltivazioni e si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per la condotta.

Restano a Carico della ditta asservita i tributi e gli oneri gravanti sui fondi.

### **Art. 3**

Il bene sopra descritto non è ubicato all'interno di zone omogenee di tipo A,B,C,D, di cui al D.M. del 2 Aprile 1968 n. 1.444, definite dallo strumento urbanistico vigente, in quanto ricade in Zona E1 – Zone a prevalente destinazione agricola e forestale, pertanto è

indennizzato come terreno agricolo e non è soggetto a ritenuta fiscale ai sensi della normativa vigente;

**Art. 4**

Il responsabile del presente Procedimento è il sottoscritto;

**Art. 5**

Il presente decreto, notificato alla ditta espropriata, verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito [www.comune.pietrasanta.lu.it](http://www.comune.pietrasanta.lu.it);

**Art. 6**

Il presente provvedimento sarà altresì trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pisa, nonché registrato a termine di Legge; esso è esente da bollo ai sensi del comma 22 della tabella allegato "B" D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni; esso è soggetto alle imposte catastale ed ipotecaria ai sensi della L. n. 1149 del 21/11/1967 e Risoluzione del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 254 del 31/07/2002; esso è soggetto all'imposta di registro ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni e Risoluzione del Ministero delle Finanze già sopra citata;

**Art. 7**

Ai sensi dell'ex art. 13 D.L. 196 del 30/06/2003 si fa presente :

- a) Il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente con la finalità di dare corso alle procedure di occupazione e /o espropriazione, sia con modalità cartacee che informatizzate;

- b)** I dati suddetti non saranno comunicati a terzi salvo per quanto obbligatorio per legge in esecuzione delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e alle norme di accesso agli atti;
- c)** L'interessato gode dei diritti di accesso, informazione e comunicazione previsti dall'ex art. 13 D.L. n. 196/2003.

Il Funzionario Delegato

Ing. Alessandra Mazzei